

REGOLAMENTO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' costituito presso la sede della Comunità Montana Lario Intelvese il "Gruppo Intercomunale dei volontari di protezione civile", al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora nei Comuni facenti parte del territorio della Comunità Montana, al fine di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2

Scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di tutte le risorse umane e materiali disponibili al verificarsi di episodi calamitosi.

Il Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio Intercomunale di Protezione Civile, una struttura operativa agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego delle risorse allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Le finalità verranno perseguite nel rispetto della vigente normativa.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Presidente della Comunità Montana.

OPPURE Nel "Gruppo Intercomunale dei volontari di protezione civile" confluiscono i volontari iscritti al D.B.VOL. della Regione Lombardia precedentemente facenti parte dei 2 Gruppi di volontari della Comunità Montana.

I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

La Comunità Montana avrà l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo intercomunale di protezione civile contro infortuni, malattie, o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3

Il Presidente della Comunità Montana è il responsabile unico del gruppo intercomunale di protezione civile e può nominare il fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Responsabile del Servizio, tra il Presidente e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 4

Il Presidente, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Intercomunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- **Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);**
- **Garantire i turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo intercomunale, indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;**
AIB NON è MAI STATO NECESSARIO
- **Curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunitario, anche in collaborazione dei Comuni facenti parte il territorio;**
- **Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;**
- **Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile,**
- **Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.**

Art. 5

I volontari devono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia - Servizio Protezione Civile o dalla Comunità Montana stessa, che può avvalersi del supporto di tecnici dei settori regionali, dal Corpo Nazionale dei VV.FF., dei Carabinieri Forestale o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6

Il gruppo intercomunale dei volontari di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Art. 8

Ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 613/94 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo intercomunale di protezione civile, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;**

- b) Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11/08/1991, n. 266 e successivi Decreti Ministeriali da attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- d) Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - spese di carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 11 del DPR 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
 - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
- e) Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art. 9

Il Presidente della Comunità Montana è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 10

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo intercomunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Presidente della Comunità Montana, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo intercomunale e, ad insindacabile giudizio del Presidente stesso, l'eventuale esclusione del gruppo del volontario dal gruppo intercomunale di protezione civile.